

2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta "Carota Novella di Ispica", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1214 del 17 dicembre 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Suolo e Salute Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. "Suolo e Salute Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Carota Novella di Ispica", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Suolo e Salute Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Suolo e Salute Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Suolo e Salute Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Suolo e Salute Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "Suolo e Salute Srl" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Carota Novella di Ispica" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Suolo e Salute Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Carota Novella di Ispica" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "Suolo e Salute Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 4 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2013.

Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge n. 83 del 2012» ed in particolare l'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il comma 7 del predetto art. 27 con il quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori



misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale; che tali misure possano essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e che possano essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 27, del decreto-legge n. 83 del 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale ed impartite direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Visto il regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita».

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, recante «Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo».

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.» ed in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.

Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino dell'apparato pro-

duktivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale 18 dicembre 2007 che prevede che con protocollo d'intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale (ora delle politiche sociali), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato sono stabilite le forme di cooperazione interorganica fra i medesimi Ministeri e di collaborazione con le regioni;

Ritenuto di dover potenziare l'efficacia delle misure di supporto alla gestione delle crisi industriali complesse, intensificando la sinergia e la complementarietà fra gli interventi di politica industriale, attivati dal Ministero dello sviluppo economico, e gli interventi integrati di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro, attivati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in ottica preventiva;

Ritenuto altresì di dover ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie attivabili dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni a supporto della gestione delle crisi industriali complesse, sia nei confronti delle imprese che dei lavoratori coinvolti, attraverso una potenziata programmazione della destinazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, nell'ottica della complementarietà ed una valorizzazione del ruolo degli Enti bilaterali e dei fondi paritetici interprofessionali, sia in riferimento alla attivazione di risorse utili a sostenere il reddito, che in riferimento alla erogazione di servizi di supporto alla ricollocazione e alla attuazione di percorsi formativi rivolti ai lavoratori coinvolti dai processi di crisi;

Ritenuto opportuno, infine, promuovere la piena partecipazione delle imprese alle soluzioni da adottare per la gestione di situazioni di eccedenza di personale, anche attraverso l'adozione di strumenti di carattere volontario, in primis l'outplacement, aggiuntivi rispetto agli strumenti contrattuali e di legge disponibili, nonché di coinvolgere gli operatori privati del mercato del lavoro nella erogazione di servizi di politica attiva del lavoro, sviluppando efficaci modalità di relazione tra servizi specialistici e imprese;



Decreta:

Art. 1.

Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa

1. Nell'ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce, anche a seguito del coinvolgimento e coordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati dalla crisi industriale complessa. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali designa propri rappresentanti nel Gruppo di coordinamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 avente il compito di coadiuvare la definizione e successiva valutazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le misure di cui al comma precedente mediante:

analisi, congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico, delle specifiche situazioni delle aziende coinvolte da processi di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alle aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 270 del 1999 e successive modificazioni, tenuto conto delle possibili evoluzioni della procedura concorsuale, quale prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, fallimento e della individuazione, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di interventi finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali e alla salvaguardia del capitale umano, che prevedano, ove possibile, il concorso dell'azienda interessata e la partecipazione attiva dei lavoratori;

monitoraggio, supervisione ed assistenza tecnica relativa all'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di rispettiva competenza, anche al fine di valorizzare tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e facilitare l'attivazione delle sinergie e la complementarietà con progetti e programmi già esistenti;

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono specifiche Task force per la esecuzione degli accordi di programma di cui all'art. 27, comma 3 del decreto legge n. 83 del 2012, adottati per assicurare tempestività ed efficacia agli interventi previsti nei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, al fine di potenziare la governance degli interventi previsti nei casi di crisi industriale complessa e sviluppare ogni possibile sinergia fra misure di politica industriale e misure di politica del lavoro;

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le misure volte a favorire il ricollocamento

professionale dei lavoratori nell'ambito delle vertenze di crisi aziendale e settoriale gestite dalla Struttura per le crisi di impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, cui partecipa con propri rappresentanti, individuando a tal fine gli interventi più idonei in favore dei lavoratori e le risorse disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art. 2.

Ruolo delle Agenzie per il lavoro e dei fondi paritetici interprofessionali nella soluzione delle crisi industriali complesse

1. Le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati dalla crisi industriale complessa vengono realizzate anche mediante il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro e dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce misure volte a favorire:

percorsi di placement realizzati attraverso il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione;

il coinvolgimento dei fondi bilaterali cui le Agenzie per il lavoro sono associate, per incrementare le risorse economiche da destinare ai percorsi formativi e di adeguamento delle competenze dei lavoratori interessati da processi di crisi industriale complessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 19 novembre 2013

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
ZANONATO

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 454

14A02160

